

Orientamenti

sull'autorizzazione delle succursali di
paesi terzi (TCB) ai sensi
dell'articolo 48 *quater*, paragrafo 8,
della direttiva 2013/36/UE

1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico dei presenti orientamenti

Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.

Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 cui si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarsi agli stessi integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti si rivolgono principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il [27.12.2026] se sono conformi o se intendono conformarsi ai presenti orientamenti; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste saranno ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2026/08» da persone debitamente autorizzate a notificare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì notificata all'ABE.

Le notifiche saranno pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

I presenti orientamenti specificano ulteriormente le informazioni da fornire alle autorità competenti al momento della domanda di autorizzazione di una succursale di paese terzo (TCB), compresi il programma di attività, la struttura dell'organizzazione e la gestione del rischio, nonché i formati e i modelli standard per la presentazione di tali informazioni, la procedura e le condizioni per tale autorizzazione, e le condizioni alle quali le autorità competenti possono basarsi su informazioni già fornite nel processo di previa autorizzazione di una succursale di paese terzo, conformemente al mandato di cui all'articolo 48 *quater*, paragrafo 8, della direttiva 2013/36/UE (CRD) ⁽²⁾.

Ambito di applicazione

I presenti orientamenti si applicano all'autorizzazione di tutte le TCB.

Laddove si applichi l'articolo 48 *bis*, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE, i presenti orientamenti si applicano unicamente per quanto riguarda i requisiti delle TCB di cui al titolo VI della direttiva 2013/36/UE non previsti per gli enti creditizi autorizzati ai sensi della medesima direttiva.

Destinatari

I presenti orientamenti sono rivolti alle imprese principali e alle autorità competenti quali definite all'articolo 4, punto 2), lettera i), del regolamento (UE) n. 1093/2010.

⁽²⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/2026-01-11>).

Definizioni

Salvo altrimenti specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2013/36/UE e nel regolamento (UE) n. 575/2013 ⁽³⁾ hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti. In aggiunta, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:

Impresa principale richiedente	indica l'impresa principale diretta, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3, punto 2), della CRD, che presenta la domanda di autorizzazione a stabilire una TCB ai sensi dei presenti orientamenti.
Impresa principale	indica un'impresa con sede centrale in un paese terzo e che ha stabilito una TCB nello Stato membro, e le imprese madri intermedie o capogruppo dell'impresa, a seconda dei casi (articolo 47, paragrafo 3, punto 2), della CRD).
LCR	indica il «coefficiente di copertura della liquidità» (<i>Liquidity Coverage Ratio</i>) di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione ⁽⁴⁾ .
NSFR	indica il «coefficiente netto di finanziamento stabile» (<i>Net Stable Funding Ratio</i>) di cui all'articolo 428 <i>ter</i> del regolamento (UE) n. 575/2013.
TCB	indica una «succursale di paese terzo» (<i>third-country branch</i>) ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3, punto 1), della CRD.
TCG	indica un «gruppo di paese terzo» (<i>third-country group</i>) quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 64), della CRD.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/2026-01-01>.

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 011 del 17.1.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/61/2022-07-08).

5. Attuazione

Data di applicazione

I presenti orientamenti si applicano a partire dall'11 gennaio 2027.

Parte I: elenco delle informazioni per l'autorizzazione delle succursali di paesi terzi ai sensi della CRD

1. Informazioni sull'identità dell'impresa principale richiedente e del relativo gruppo

1. La domanda di autorizzazione a stabilire una TCB dovrebbe includere le seguenti informazioni sull'impresa principale richiedente, sulle imprese madri intermedie e capogruppo, a seconda dei casi:
 - a) denominazione legale, forma giuridica, data e luogo di costituzione, sito web o altri canali di comunicazione delle imprese principali e recapiti della persona da contattare, all'interno dell'impresa principale richiedente, in merito alla domanda. Ove pertinente e disponibile, nome e recapiti del principale consulente professionale, se presente, utilizzato per la preparazione della domanda;
 - b) paese e indirizzo della sede legale dell'impresa principale richiedente, delle imprese madri intermedie e capogruppo e, ove diverso, paese e indirizzo della sua sede amministrativa;
 - c) ove applicabile, denominazione del registro pubblico presso cui l'impresa principale è iscritta e relativo numero di iscrizione e, ove disponibile, l'identificativo della persona giuridica (*Legal Entity Identifier*, LEI);
 - d) conferma che le attività per le quali l'impresa principale richiedente chiede l'autorizzazione nello Stato membro sono coperte dall'autorizzazione detenuta da tale impresa principale richiedente nel paese terzo in cui è stabilita e soggetta a vigilanza. Ove pertinente, spiegazione della corrispondenza tra le attività autorizzate nel paese terzo e le attività elencate nell'allegato I della CRD. Qualora la concessione di prestiti o la prestazione di garanzie e impegni che l'impresa principale richiedente intende fornire nello Stato membro tramite la TCB non siano soggette ad autorizzazione nel paese terzo, l'impresa principale richiedente dovrebbe chiarire nella domanda che il servizio bancario di base rientra nella sua normale attività e che è soggetto a regolamentazione e vigilanza prudenziale (in particolare che tutti i rischi connessi a tali servizi bancari di base sono contemplati dal quadro di gestione del rischio e si riflettono nei coefficienti e nei requisiti patrimoniali);
 - e) nome, unità organizzativa e recapiti delle persone di contatto competenti presso le autorità competenti del paese terzo incaricate della vigilanza sull'impresa principale richiedente e sulle imprese madri intermedie e capogruppo, o della vigilanza sulle attività pertinenti, se diverse;

- f) conferma che la domanda di autorizzazione a stabilire una TCB nello Stato membro e la relativa documentazione, ai sensi dell'articolo 48 *quater*, paragrafo 4, lettera c), della CRD, sono state notificate all'autorità competente del paese terzo dell'impresa principale richiedente.
2. La domanda di autorizzazione dovrebbe contenere le seguenti informazioni sull'impresa principale e sul relativo gruppo:
- a) organigramma societario del gruppo dell'impresa principale richiedente, che indichi, tra l'altro, le imprese madri intermedie e capogruppo ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3, punto 2), della CRD, nonché le aree geografiche di stabilimento e di attività delle entità che fanno parte del TCG;
 - b) indicazione di eventuali operazioni societarie rilevanti, in corso o previste, all'interno del TCG (ad esempio fusioni o acquisizioni, costituzione di nuove filiazioni e/o altre succursali di paesi terzi) che possano incidere in modo significativo sulla situazione prudenziale e sulla struttura dell'organizzazione dell'impresa principale richiedente;
 - c) identità dei membri dell'organo di gestione nella sua funzione di gestione i) dell'impresa principale richiedente, compreso il membro o i membri che costituiscono la linea di segnalazione ultima in relazione alla TCB, e ii) dell'impresa madre intermedia e capogruppo, ove applicabile;
 - d) organigramma della struttura del capitale dell'impresa principale capogruppo, con identificazione degli azionisti di controllo diretti e del titolare o dei titolari effettivi. Qualora il TCG disponga di una o più filiazioni o TCB nell'UE che sono soggetti del settore finanziario, informazioni sullo Stato membro in cui sono autorizzate e denominazione della relativa autorità o, qualora la domanda di autorizzazione sia pendente, indicazione dell'autorità competente che gestisce tale domanda e delle persone di contatto presso tale autorità competente;
 - e) bilanci sottoposti a revisione contabile degli ultimi tre anni dell'impresa principale su base individuale e, ove applicabile, su base consolidata, corredati di una nota di sintesi che descriva le attività dell'impresa principale o del relativo gruppo;
 - f) qualora il programma di attività preveda la raccolta di depositi da parte della TCB, impegno dell'impresa principale richiedente affinché la TCB diventi membro del sistema di garanzia dei depositi dello Stato membro in cui è presentata la domanda ⁽⁵⁾;
 - g) dichiarazione della o delle autorità competenti del paese terzo dell'impresa principale richiedente e, ove applicabile, delle imprese madri intermedie e capogruppo ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, lettera b), della CRD, attestante l'assenza di motivi di opposizione allo stabilimento della TCB. Tale dichiarazione o tali dichiarazioni dovrebbero riguardare l'affidabilità di tutte le imprese principali pertinenti per quanto concerne il rispetto, da parte di queste ultime, su base individuale e consolidata, a seconda di quanto

⁽⁵⁾ Per allinearsi all'articolo 15 della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, modificato dall'articolo 1, punto 16), della direttiva (UE) 2026/804 del 30 marzo 2026, pubblicata nella GU L del 20.4.2026, pag. 1.

previsto dalla legislazione del paese terzo, dei requisiti prudenziali applicabili ai sensi del diritto e della regolamentazione del paese terzo (in particolare fondi propri, requisiti in materia di fondi propri, LCR, NSFR, requisito relativo al coefficiente di leva finanziaria), nonché l'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili.

La dichiarazione di non opposizione dovrebbe riguardare anche il requisito di onorabilità di tutte le imprese principali pertinenti e dei membri dei rispettivi organi di gestione nella funzione di gestione, nonché degli azionisti di controllo e dei titolari effettivi. La dichiarazione di non opposizione della o delle autorità competenti del paese terzo dovrebbe tenere conto di eventuali violazioni di leggi o regolamenti rilevanti per il quadro prudenziale del paese terzo interessato, quali violazioni della normativa prudenziale, insolvenza, reati commerciali, riciclaggio e finanziamento del terrorismo, verificatisi nei precedenti dieci anni o in un periodo più breve applicabile ai sensi del diritto prudenziale del paese terzo, comprese procedure o indagini pendenti. Ove pertinente, la dichiarazione di non opposizione dovrebbe specificare informazioni su condanne penali, in materia di diritto finanziario, riciclaggio, insolvenza o diritto commerciale non annullate, nonché su indagini penali, procedimenti o istruttorie analoghe pendenti;

- h) qualora fornita direttamente al richiedente dall'autorità competente del paese terzo, tale dichiarazione di non opposizione dovrebbe essere inclusa nella domanda. In alternativa, l'autorità competente dovrebbe consultare l'autorità competente del paese terzo conformemente alla parte III dei presenti orientamenti;
 - i) un parere legale motivato, redatto da un soggetto terzo indipendente, sull'assenza, nel quadro normativo del paese terzo applicabile all'impresa principale richiedente e alle imprese madri intermedie e capogruppo, a seconda dei casi, di impedimenti che precludano alla TCB la capacità di rispettare la normativa e la regolamentazione dell'UE e prudenziale.
3. La domanda dovrebbe indicare se, sulla base dei criteri di cui all'articolo 48 *bis*, paragrafi 1 e 2, della CRD, comprese le condizioni per essere una TCB qualificata ai sensi dell'articolo 48 *ter*, paragrafo 1, della CRD, la TCB prevista sarà classificata come TCB di categoria 1 o di categoria 2. A tal fine, la domanda dovrebbe contenere tutte le informazioni necessarie per consentire all'autorità competente di esaminare e valutare la classificazione della TCB prevista.

2. Programma di attività della TCB: piano aziendale

4. La domanda dovrebbe contenere un piano aziendale per i tre anni successivi all'accesso al mercato della TCB a seguito della concessione dell'autorizzazione, corredato di una spiegazione della sua redditività iniziale e sostenibilità continuativa, sia in uno scenario di base sia in uno scenario di stress, per lo stesso periodo. Le ipotesi sottostanti dovrebbero essere credibili e realistiche e dovrebbero poggiare su previsioni macroeconomiche ufficiali elaborate da un'istituzione dell'Unione o da un'istituzione pubblica nazionale. Il piano aziendale della TCB dovrebbe includere le seguenti informazioni qualitative e quantitative:
- a) luogo di stabilimento previsto e indirizzo della TCB;
 - b) la logica commerciale e la strategia aziendale dell'impresa principale richiedente per lo stabilimento della TCB e la coerenza con il proprio piano aziendale;

- c) elenco delle attività previste, compresa una descrizione dei servizi bancari di base, di ogni altro servizio finanziario soggetto a licenza ai sensi del diritto nazionale e delle attività non finanziarie che la TCB intende svolgere, nonché dei relativi rischi e della clientela di riferimento;
- d) nell'ambito del piano aziendale, previsioni finanziarie comprendenti piani contabili previsionali, relazioni annuali previsionali, bilanci previsionali (segnatamente lo stato patrimoniale, il conto economico e, ove disponibile, il rendiconto finanziario);
- e) calcolo previsionale di qualsiasi requisito prudenziale imposto dal diritto nazionale;
- f) data stimata di avvio delle attività commerciali della TCB.

3. Programma di attività: governance interna e gestione del rischio della TCB

5. In relazione alla governance interna e ai controlli interni della TCB, la domanda dovrebbe includere le seguenti informazioni:

- a) un organigramma della struttura dell'organizzazione prevista della TCB, corredato delle relative spiegazioni;
- b) l'identità di ciascuna delle almeno due persone preposte all'effettiva direzione della TCB o, ove applicabile, di ciascun membro del comitato di gestione locale, nonché le informazioni per la relativa valutazione dell'idoneità conformemente all'articolo 91 della CRD, come specificato nelle norme tecniche di regolamentazione dell'ABE sulle informazioni e sulla documentazione per lo svolgimento della valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione ai sensi dell'articolo 91 della CRD ⁽⁶⁾, che si applicheranno mutatis mutandis e in conformità dell'articolo 48 *octies*, paragrafo 1, della CRD.

La domanda dovrebbe contenere i risultati della più recente valutazione interna dell'idoneità, condotta dall'impresa principale richiedente, delle almeno due persone preposte all'effettiva direzione della TCB o, ove applicabile, dei membri del comitato di gestione locale;

- c) ove disponibile, la valutazione interna dell'idoneità dei titolari di funzioni chiave della TCB prevista e, ove applicabile ai sensi del diritto nazionale, le informazioni a supporto della valutazione dell'idoneità da parte dell'autorità competente;
- d) descrizione della ripartizione dei compiti tra le almeno due persone preposte all'effettiva direzione della TCB e, ove applicabile, tra i membri del comitato di gestione locale;
- e) politiche e procedure che disciplinano le funzioni di controllo interno, ossia la gestione del rischio, la conformità e la revisione interna;
- f) descrizione delle linee di segnalazione tra le funzioni di controllo interno e le persone preposte all'effettiva direzione dell'attività della TCB e, ove applicabile, il comitato di gestione locale, nonché verso l'organo di gestione dell'impresa principale;
- g) ove applicabile, copia del regolamento interno del comitato di gestione locale;
- h) descrizione sintetica della politica di rischio di credito della TCB e, ove applicabile, del regolamento interno del comitato per il rischio di credito;
- i) descrizione sintetica della politica di remunerazione della TCB;

⁽⁶⁾ Il documento di consultazione è disponibile al seguente indirizzo:
<https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/eba-and-esma-launch-consultation-revised-suitability-assessment-framework-banks-and-investment-firms>.

- j) descrizione della strategia in materia di TIC, compreso il quadro di gestione del rischio informatico conforme al regolamento (UE) 2022/2554 («DORA») ⁽⁷⁾;
- k) descrizione degli accordi con terzi a sostegno di funzioni essenziali o importanti;
- l) dettagli sugli accordi interni in base ai quali funzioni essenziali o importanti della TCB sono svolte dall'impresa principale;
- m) descrizione sintetica del piano di continuità operativa e informazioni sulla copertura della TCB da parte del piano di risanamento dell'impresa o delle imprese principali richiedenti.

4. Programma di attività: informazioni sugli obblighi in materia di AML/CFT

- 6. Al fine di determinare se sussistono fondati motivi per sospettare che la TCB sia utilizzata per commettere o facilitare la commissione di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (ML/TF), la domanda dovrebbe includere quanto segue:
 - a) identità della persona responsabile della conformità della TCB agli obblighi in materia di AML/CFT nello Stato membro in cui richiede l'autorizzazione;
 - b) la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo a livello aziendale della TCB, tenendo conto dei fattori di rischio intrinseci connessi alla natura e alle caratteristiche della sua base di clientela di riferimento, dei prodotti e servizi offerti e dei canali di distribuzione utilizzati;
 - c) descrizione dei dispositivi di governance della TCB e delle risorse dedicate alla sua funzione di conformità in materia di AML/CFT, nonché della valutazione del richiedente circa l'adeguatezza di tali dispositivi e risorse alla luce dei rischi intrinseci di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo cui la TCB sarà esposta;
 - d) descrizione dei sistemi e dei controlli interni previsti in materia di AML/CFT e delle modalità con cui rispondono ai rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo individuati nella valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo di cui sopra;
 - e) descrizione dell'origine delle risorse che costituiscono la dotazione di capitale e del canale utilizzato per il trasferimento degli strumenti che faranno parte della dotazione di capitale.

5. Dotazione di capitale

- 7. La domanda dovrebbe contenere informazioni sul requisito di dotazione di capitale, tra cui:
 - a) determinazione previsionale del requisito di dotazione di capitale sulla base delle previsioni finanziarie incluse nel piano aziendale, in funzione della classe prevista della TCB, conformemente all'articolo 48 *sexies* della CRD;
 - b) elenco degli strumenti previsti che comporranno la dotazione di capitale al momento della presentazione della domanda di autorizzazione e dichiarazione attestante che essi

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj>).

soddisfano le condizioni stabilite negli orientamenti dell'ABE sugli strumenti che soddisfano i requisiti per la dotazione di capitale ⁽⁸⁾;

- c) copia del contratto del conto di garanzia con un ente stabilito nello Stato membro in cui è richiesta l'autorizzazione della TCB, che non fa parte del gruppo dell'impresa principale, o, ove consentito dal diritto nazionale, con la banca centrale di tale Stato membro;
- d) prova che la dotazione di capitale è depositata in un conto di garanzia oppure, qualora non sia stata ancora depositata per intero al momento della presentazione della domanda di autorizzazione, indicazione della tempistica per tale deposito prima che l'autorizzazione a iniziare l'attività come TCB diventi efficace conformemente al diritto nazionale;
- e) descrizione degli accordi, delle strategie, dei processi e dei meccanismi per soddisfare il requisito di dotazione di capitale su base continuativa.

6. Requisiti in materia di liquidità

- 8. La domanda dovrebbe includere le seguenti informazioni in relazione ai requisiti di liquidità:
 - a) determinazione previsionale del requisito di liquidità sulla base delle previsioni finanziarie incluse nel piano aziendale;
 - b) la strategia di finanziamento e la pianificazione della liquidità;
 - c) descrizione delle fonti di finanziamento previste della TCB, comprese eventuali disposizioni di finanziamento infragruppo entro i limiti dell'eccezione di cui all'articolo 48 *quater*, lettera d), della CRD;
 - d) conferma che le attività liquide destinate a soddisfare i requisiti di liquidità sono non vincolate e che le attività che soddisfano il requisito di liquidità non sono computate ai fini del requisito di dotazione di capitale;
 - e) prova che le attività liquide sono depositate in un conto conformemente all'articolo 48 *septies* della CRD oppure, qualora le attività liquide non siano ancora state depositate in parte o per intero al momento della presentazione della domanda, indicazione della tempistica per il deposito di tali attività liquide prima che l'autorizzazione a iniziare l'attività come succursale di paese terzo diventi efficace conformemente al diritto nazionale;
 - f) descrizione dei dispositivi di governance della liquidità che dimostrino la capacità di gestire la liquidità nello scenario di base, nonché la preparazione e la capacità di resistere a situazioni di stress, tra cui: la capacità di calcolare i requisiti di liquidità applicabili conformemente all'articolo 48 *septies*, paragrafi 1 e 2, della CRD, nonché una descrizione sintetica del quadro dei controlli interni in materia di liquidità.

7. Programma di attività: informazioni sui meccanismi di registrazione

- 9. In relazione agli obblighi di registrazione della TCB, le informazioni da fornire ai fini dell'autorizzazione dovrebbero includere:
 - a) le pertinenti politiche, con una descrizione dei processi e delle procedure stabiliti per tenere il registro e registrare tutte le attività e le passività registrate o originate dalla TCB, nonché gli elementi fuori bilancio, come previsto dall'articolo 48 *nonies*, paragrafo 1, della CRD;

⁽⁸⁾ Disponibili qui: [Guidelines on third country branches capital endowment requirement \(Orientamenti sul requisito per la dotazione di capitale di succursali di paesi terzi\) | Autorità bancaria europea.](#)

- b) la politica in materia di meccanismi di registrazione per la gestione del registro di cui all'articolo 48 *nonies*, paragrafo 2, della CRD. La politica dovrebbe fornire una motivazione chiara dei meccanismi di registrazione, comprese le operazioni di finanziamento infragruppo pianificate, gli accordi di copertura o altri trasferimenti di rischio, e illustrare in che modo tali accordi si allineano con la strategia aziendale e di gestione del rischio della TCB;
- c) prova dell'approvazione della politica in materia di meccanismi di registrazione da parte dell'organo direttivo dell'impresa principale.

8. Esenzione dalla presentazione delle informazioni

10. Qualora l'impresa principale richiedente abbia presentato una domanda di autorizzazione per lo stabilimento di una TCB all'autorità competente di uno Stato membro, tale richiedente può essere esentato dal presentare le informazioni e i documenti elencati nella parte I, sezione 1, relativi al richiedente, all'impresa madre intermedia e capogruppo e al relativo gruppo, purché le informazioni indicate siano affidabili e siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) l'impresa principale richiedente, o rispettivamente l'impresa madre intermedia o capogruppo, presenta una dichiarazione secondo cui le informazioni pertinenti indicate ed elencate nella parte I, sezione 1, non sono cambiate in modo sostanziale dalla domanda precedente e sono tuttora veritiere, esatte e aggiornate. La dichiarazione dovrebbe indicare l'autorità competente che detiene le informazioni pertinenti, i riferimenti e la data della precedente procedura di autorizzazione conclusa positivamente;
 - b) le informazioni sono nella lingua dello Stato membro in cui è stata presentata l'attuale domanda di autorizzazione o in inglese;
 - c) le informazioni saranno in possesso dell'autorità competente a seguito della sua richiesta formale all'autorità competente dell'altro Stato membro e della trasmissione da parte di quest'ultima, con indicazione della procedura di autorizzazione nell'ambito della quale l'impresa principale richiedente ha presentato le informazioni pertinenti e se tale procedura sia pendente o si sia conclusa;
 - d) lo scambio di informazioni è conforme ai requisiti applicabili in materia di protezione dei dati.
11. Le informazioni ottenute da altre autorità competenti non dovrebbero pregiudicare il potere dell'autorità competente di richiedere chiarimenti, comprese informazioni supplementari, all'impresa principale richiedente, o rispettivamente all'impresa madre intermedia o capogruppo, né di richiedere la presentazione dei documenti qualora non li ritenga affidabili per qualsiasi motivo.

Parte II: metodologia di valutazione

1. Principi generali

12. Le autorità competenti dovrebbero esaminare le informazioni e i documenti presentati con la domanda ai sensi della parte I dei presenti orientamenti, tenendo presente che questi dovrebbero essere veritieri, accurati, completi e aggiornati.
13. Le autorità competenti dovrebbero esaminare la domanda anche al fine di valutare la classificazione indicata della TCB, ossia se rientrerà nella categoria 1 o 2, sulla base dei criteri di cui all'articolo 48 *bis*, paragrafi 1 e 2, della CRD. Tale valutazione, unitamente al modello aziendale e alla struttura dell'organizzazione della TCB prevista, inciderà anche sulla calibrazione dell'intensità della valutazione della domanda.
14. L'autorizzazione può essere concessa solo quando l'autorità competente, dopo aver esaminato e valutato tutte le informazioni e i documenti presentati con la domanda e qualsiasi altra informazione pertinente, comprese le informazioni ottenute da altre autorità competenti o autorità, ritiene che la TCB prevista soddisfi tutte le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 48 *quater*, paragrafo 4, della CRD, come specificato nei presenti orientamenti.

2. Esame delle informazioni e dei documenti dell'impresa principale richiedente e del relativo gruppo

15. Le autorità competenti dovrebbero esaminare le informazioni e i documenti relativi all'impresa principale richiedente al fine di verificare se la o le autorità competenti del paese terzo sia/no stata/e debitamente informata/e del progetto di stabilire una TCB nello Stato membro e se abbia/no espresso eventuali riserve.
16. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero adottare le misure necessarie per comprendere appieno la dichiarazione di non opposizione dell'autorità competente del paese terzo presentata nella domanda, oppure per ottenere una dichiarazione di non opposizione allo stabilimento della TCB direttamente dall'autorità competente del paese terzo, come previsto dalla parte III. Le autorità competenti restano libere di giungere a una conclusione diversa rispetto alla dichiarazione dell'autorità competente del paese terzo, tenendo conto anche della valutazione complessiva della domanda.
17. Le autorità competenti dovrebbero anche essere in grado di accedere a tutte le informazioni necessarie sull'impresa principale richiedente e sulle imprese madri intermedie e capogruppo presso le autorità di vigilanza di tale impresa principale, nonché di coordinare efficacemente le proprie attività di vigilanza con quelle delle autorità di vigilanza del paese terzo.

Al fine di valutare che l'impresa principale richiedente e le imprese madri intermedie e capogruppo, a seconda dei casi, non incorrano in nessuna delle circostanze di cui all'articolo 48 *quinquies*, paragrafo 1, lettera b), della CRD, le autorità competenti dovrebbero in particolare accertarsi, sulla base dell'esame della domanda, che:

- (a) le imprese principali siano in grado di finanziare le operazioni della TCB e di mantenere una solida struttura finanziaria;
- (b) non vi siano fondati motivi per ritenere che l'impresa principale possa incontrare difficoltà finanziarie e violare i requisiti prudenziali applicabili nei successivi 12 mesi.

18. Le autorità competenti dovrebbero accertarsi dell'assenza di impedimenti giuridici che precludano alla TCB il rispetto della normativa dell'UE e nazionale, sulla base del parere legale presentato nell'ambito della domanda.

3. Valutazione del programma di attività

19. Le autorità competenti dovrebbero effettuare un'analisi qualitativa del piano aziendale, al fine di ottenere una panoramica di tutte le attività che la TCB prevista svolgerà, in particolare i servizi bancari di base ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, della CRD, le attività coperte da autorizzazione ai sensi del diritto nazionale e quelle che, ai sensi del diritto nazionale, non necessitano di autorizzazione.
20. Le autorità competenti dovrebbero verificare che le attività previste siano rivolte esclusivamente a clienti all'interno dello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di autorizzazione e che la strategia aziendale non preveda attività transfrontaliere. Dovrebbe inoltre essere individuata ogni interazione tra le attività pianificate della TCB prevista e altre TCB, filiazioni o succursali dello stesso TCG stabilite nell'UE.
21. Le autorità competenti dovrebbero individuare le linee di business principali e non principali, la tipologia di clientela di riferimento, la logica commerciale e finanziaria delle attività pianificate, tenendo conto anche della strategia complessiva dell'impresa principale richiedente e del TCG. Bisognerebbe prestare attenzione agli obiettivi quantitativi e qualitativi del piano aziendale, compresi i servizi o prodotti previsti della TCB, la proposta di valore e il posizionamento sul mercato. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei pertinenti fattori esterni e interni e della plausibilità delle ipotesi quantitative sottostanti, nonché dei punti di forza e di debolezza della strategia aziendale e di eventuali vantaggi competitivi della TCB.
22. Per quanto riguarda i principali fattori esterni e il contesto imprenditoriale, le autorità competenti dovrebbero acquisire un'adeguata comprensione della clientela e del segmento di mercato di riferimento, tenendo conto delle attività dei principali operatori esistenti e dei potenziali concorrenti. Con riguardo al segmento di mercato di riferimento, le autorità competenti dovrebbero considerare le tendenze di mercato disponibili che possono incidere sulla performance e sulla redditività della TCB prevista, ad esempio le tendenze normative, macroprudenziali, tecnologiche, sociali o demografiche.
23. Per quanto riguarda i principali fattori interni, le autorità competenti dovrebbero comprendere i fattori di successo e le principali dipendenze, analizzando in particolare i punti di forza nel rapporto con clienti, fornitori e partner, la capacità operativa e di risorse, nonché fattori quali i fornitori terzi, gli intermediari e i fattori normativi determinanti.
24. Le autorità competenti dovrebbero esaminare le previsioni finanziarie per valutare se corrispondono alla strategia aziendale illustrata nel piano aziendale. Fatta salva la possibilità

per le TCB di svolgere attività su iniziativa esclusiva di clienti ai sensi dell'articolo 48 *quater*, paragrafo 4, lettera d), della CRD, le autorità competenti dovrebbero verificare che le previsioni finanziarie non si basino su attività transfrontaliere che si prevede di svolgere su iniziativa esclusiva di clienti.

25. L'autorità competente dovrebbe inoltre esaminare se esiste un piano chiaro per l'attuazione e l'esecuzione del piano aziendale, valutando la capacità professionale della dirigenza locale e l'adeguatezza delle risorse umane e operative per attuare la strategia aziendale.
26. Per valutare le previsioni finanziarie, le autorità competenti dovrebbero almeno:
 - a) effettuare un'analisi quantitativa del piano aziendale sia nello scenario di base sia nello scenario di stress, al fine di valutare la capacità della TCB prevista di conseguire i risultati previsti nel rispetto dei requisiti prudenziali in entrambi gli scenari;
 - b) esaminare la spiegazione della redditività e sostenibilità iniziali del modello aziendale nell'arco di tre anni previsto dal piano aziendale;
 - c) per quanto riguarda lo scenario di stress, verificare in particolare che: i) le ipotesi economiche e commerciali siano gravi ma plausibili; ii) le misure gestionali individuate siano adeguate;
 - d) valutare le previsioni finanziarie che riflettono la strategia aziendale prevista in relazione alle attività, alle linee di attività e di prodotto in base al contributo agli utili, ed esaminare l'attendibilità delle ipotesi quantitative sottostanti (ad esempio tasso di crescita, ricavi, costi, rischi, numero di clienti, costi del personale, ipotesi macroeconomiche, ecc.);
 - e) individuare i principali fattori determinanti e le dipendenze della performance aziendale, incluse le dipendenze dal gruppo, quali la ripartizione delle attività, i prezzi di trasferimento, l'assorbimento dei costi e le potenziali vulnerabilità;
 - f) esaminare la determinazione dei prezzi e la struttura dei prodotti, e prendere in considerazione, ad esempio, la dipendenza da fonti di reddito rischiose, concentrate o volatili;
 - g) comprendere le diverse fonti di ricavo (ad esempio basate su proventi da interessi o su commissioni), i fattori specifici che determinano i ricavi, gli indicatori chiave di performance e il livello di rischio delle relative linee di attività;
 - h) ove possibile e opportuno, effettuare un confronto pertinente con soggetti comparabili sulla base di linee di prodotto/attività concorrenti rivolte alla stessa fonte di utili/clientela, basando l'analisi su dati di vigilanza, di mercato e macroeconomici in possesso delle autorità competenti;
 - i) ove pertinente, valutare la possibilità di esaminare le tendenze e i coefficienti di redditività, tenendo conto del profilo di rischio previsto della TCB, oltre alle relative prestazioni rispetto ai soggetti comparabili. A supporto di tale valutazione, le autorità competenti possono fare riferimento agli indicatori di redditività e di rischio più comuni, che riflettono il tipo e il livello di rischio previsto dalla TCB per generare utili;
 - j) ove opportuno e proporzionato, effettuare una ripartizione dei ricavi/delle fonti di reddito per comprendere se le fonti previste siano coerenti con la strategia aziendale complessiva (tipo di modello aziendale, dimensione dell'attività);
 - k) esaminare la struttura dei costi previsti (ad esempio costi del lavoro, amministrativi o informatici) in termini assoluti e, ove opportuno e possibile, a confronto con i soggetti comparabili;
 - l) prestare attenzione alle concentrazioni di costo.

27. La valutazione del piano aziendale da parte dell'autorità competente non dovrebbe entrare nel merito delle scelte gestionali, che restano nell'ambito dell'autonomia dell'impresa principale richiedente. Tuttavia, l'autorità competente può chiedere all'impresa principale richiedente di apportare modifiche al piano aziendale della TCB necessarie per garantire il rispetto di una gestione sana e prudente.

4. Valutazione della governance interna e del quadro di gestione del rischio della TCB

28. Le autorità competenti dovrebbero valutare i dispositivi di governance interna del richiedente, sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, in conformità ai requisiti del capo sulle TCB previsti dall'articolo 48 *octies* della direttiva 2013/36/UE, come specificato negli orientamenti dell'ABE riveduti sulla governance interna, ai sensi degli articoli 74, paragrafo 3, e 48 *octies*, paragrafo 9, della direttiva 2013/36/UE ⁽⁹⁾.
29. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'idoneità delle almeno due persone preposte all'effettiva direzione dell'attività della TCB o, ove applicabile, dei membri del comitato di gestione locale, conformemente ai requisiti stabiliti per la valutazione dei membri dell'organo di gestione ai sensi dell'articolo 91 della CRD, come specificato negli orientamenti congiunti dell'ABE e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione, ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 11, e dell'articolo 91 *bis*, paragrafo 8, della direttiva 2013/36/UE (CRD) e dell'articolo 9 della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) ⁽¹⁰⁾, che si applicano mutatis mutandis e in conformità dell'articolo 48 *octies*, paragrafo 1, della CRD. Ove applicabile, le autorità competenti dovrebbero inoltre valutare l'idoneità del titolare o dei titolari di funzioni chiave conformemente ai medesimi orientamenti congiunti dell'ABE e dell'ESMA.
30. Nell'ambito dell'analisi dei dispositivi di governance interna, avendo particolare riguardo al quadro di gestione del rischio, le autorità competenti dovrebbero accertarsi che tutti i rischi rilevanti siano coperti, compresi i rischi potenziali connessi agli strumenti che costituiscono la dotazione di capitale e a quelli che soddisfano il requisito di liquidità. Le autorità competenti dovrebbero altresì esaminare le informazioni sulla sicurezza delle TIC e sulla gestione del rischio conformemente ai requisiti del DORA, ove applicabili.
31. Le autorità competenti dovrebbero prestare attenzione affinché le prassi di registrazione back to back o le operazioni infragruppo, ove previste, non siano pianificate in misura tale da privare la TCB della finalità e della ragion d'essere della sua presenza nello Stato membro interessato, trasformandola in un «guscio vuoto» che elude gli obblighi legali e regolamentari. Questa valutazione dovrebbe concentrarsi anche sulla coerenza di tali prassi con i requisiti di gestione del rischio e sul grado di dipendenza dai ricavi.
32. Le autorità competenti dovrebbero valutare, ove pertinente, gli accordi con terzi del richiedente, compresi gli accordi infragruppo, riguardanti funzioni importanti o essenziali

⁽⁹⁾ Il documento di consultazione è disponibile al seguente indirizzo: <https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/eba-consults-revised-guidelines-internal-governance>.

⁽¹⁰⁾ Il documento di consultazione è disponibile al seguente indirizzo: <https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/eba-and-esma-launch-consultation-revised-suitability-assessment-framework-banks-and-investment-firms>.

fornite da prestatori di servizi terzi, conformemente all'articolo 74 della CRD e ai relativi orientamenti dell'ABE sulla sana gestione del rischio derivante da soggetti terzi ⁽¹¹⁾.

5. Valutazione degli obblighi in materia di AML/CFT applicabili alla TCB

33. Nel valutare se sussistono fondati motivi per sospettare che la TCB sia utilizzata per commettere o facilitare la commissione di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, le autorità competenti dovrebbero quantomeno:
- a) tenere conto della o delle dichiarazioni della o delle autorità competenti del paese terzo (di cui alla lettera g della sezione 1, paragrafo 2, della parte I dei presenti orientamenti) in relazione al requisito di onorabilità dell'impresa principale richiedente, delle imprese madri intermedie e capogruppo, dei relativi azionisti di controllo, dei titolari effettivi e dei membri dell'organo di gestione nella sua funzione di gestione, in particolare: i) la loro ubicazione geografica in paesi considerati ad alto rischio e non cooperativi dal GAFI o che non hanno attuato le raccomandazioni del GAFI in questo settore; e ii) il loro coinvolgimento in riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari, a prescindere dal fatto che siano stati condannati o meno;
 - b) valutare l'adeguatezza dei sistemi e dei controlli interni proposti dalla TCB e delle risorse dedicate alla funzione di conformità in materia di AML/CFT della TCB, nonché le conoscenze e le competenze delle persone che saranno responsabili della conformità della TCB in materia di AML/CFT.
34. Le autorità competenti dovrebbero consultare l'autorità competente in materia di AML/CFT conformemente all'articolo 48 *quater*, paragrafo 5, della CRD, e successivamente valutare il livello di impatto prudenziale atteso dei seguenti elementi:
- a) le conoscenze e le competenze della persona responsabile della conformità della TCB agli obblighi in materia di AML/CFT nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di autorizzazione. Tale valutazione dovrebbe riguardare l'adeguata conoscenza, da parte di tale persona, delle leggi e dei regolamenti locali che disciplinano l'AML/CFT nello Stato membro in cui la TCB sarà stabilita;
 - b) se la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo della TCB prevista sia plausibile alla luce delle dimensioni, del modello aziendale e della clientela di riferimento della TCB, e se colga adeguatamente i fattori di rischio intrinseci connessi alla clientela di riferimento, ai prodotti e servizi offerti e ai canali di distribuzione utilizzati;
 - c) se i dispositivi e le risorse dedicati alla funzione di conformità in materia di AML/CFT della TCB siano sufficienti alla luce del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo individuato nella valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo della TCB;
 - d) l'adeguatezza delle politiche e delle procedure in materia di AML/CFT dei sistemi e dei controlli interni della TCB. La valutazione dovrebbe concentrarsi anche su come le principali politiche e procedure proposte consentirebbero alla TCB di mitigare i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo individuati nella valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo della TCB al momento del suo accesso al mercato.

⁽¹¹⁾ Il documento di consultazione è disponibile al seguente indirizzo: <https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2025-07/33a0ee15-9601-4c2b-828e-1b09201a6e9f/CP%20on%20Draft%20Guidelines%20on%20sound%20management%20of%20third%20party%20risk.pdf>.

35. Nel valutare le suddette politiche e procedure in materia di AML/CFT, le autorità competenti dovrebbero adottare un approccio olistico alla valutazione e utilizzare tutte le informazioni presentate nell'ambito della domanda di autorizzazione. Di conseguenza, le informazioni presentate ai fini della valutazione in materia di AML/CFT dovrebbero essere integrate da altre informazioni, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il piano aziendale e le informazioni presentate in merito alla governance interna e alla gestione del rischio.

6. Valutazione del requisito minimo di dotazione di capitale

36. Le autorità competenti dovrebbero assicurarsi che la TCB prevista disponga, al momento dell'autorizzazione, della dotazione di capitale minima fissa applicabile di cui all'articolo 48 *sexies*, paragrafo 1, lettere a) o b), della CRD, a seconda che la TCB richiedente sia classificata come di classe 1 o di classe 2, sulla base della valutazione complessiva della domanda effettuata dall'autorità competente rispetto agli elementi elencati all'articolo 48 *bis*, paragrafi 1 e 2, della CRD. Analogamente, la dotazione di capitale minima dovrebbe coprire la media delle passività previste per l'arco temporale triennale del piano aziendale.
37. Le autorità competenti dovrebbero accertarsi dell'ammissibilità degli strumenti che compongono la dotazione di capitale, in particolare che siano a disposizione della TCB per l'uso illimitato e immediato a copertura dei rischi o delle perdite non appena questi si verificano, e che siano idonei a essere depositati in garanzia conformemente all'articolo 48 *sexies*, paragrafo 3, della CRD, in conformità dei requisiti di cui all'articolo 48 *sexies*, paragrafo 2, della CRD e del progetto di orientamenti dell'ABE sugli strumenti che soddisfano i requisiti per la dotazione di capitale.
38. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero altresì esaminare la o le bozze di contratto per il deposito in garanzia delle attività ammissibili conformemente all'articolo 48 *sexies*, paragrafo 3, della CRD, verificando in particolare che «il conto di garanzia sia detenuto nello Stato membro in cui la succursale è autorizzata presso un ente creditizio non appartenente al gruppo dell'impresa principale o, ove consentito dal diritto nazionale, presso la banca centrale dello Stato membro». Inoltre, tenendo conto dei requisiti operativi minimi stabiliti nel progetto di orientamenti dell'ABE sugli strumenti che soddisfano i requisiti per la dotazione di capitale, le autorità competenti dovrebbero valutare che le disposizioni contrattuali garantiscano il rispetto in ogni momento del requisito minimo di dotazione di capitale e la disponibilità di tali strumenti ammissibili in caso di risoluzione o liquidazione della succursale di paese terzo conformemente all'articolo 48 *sexies*, paragrafo 3, della CRD.
39. Le autorità competenti dovrebbero verificare che l'origine degli strumenti sia lecita e che siano predisposti accordi adeguati per garantire che siano annotati nei registri della TCB.
40. Le autorità competenti dovrebbero verificare che l'impresa principale richiedente abbia depositato nel conto di garanzia gli strumenti ammissibili che soddisfano il requisito di dotazione di capitale. Qualora tali strumenti ammissibili non siano ancora stati depositati in parte o per intero al momento della presentazione della domanda di autorizzazione, le autorità competenti dovrebbero accertarsi che l'impresa principale richiedente si sia impegnata, nella domanda di autorizzazione, a depositare tali strumenti ammissibili al più tardi prima del momento in cui l'autorizzazione a stabilire una TCB, ove concessa, diventa efficace conformemente al diritto nazionale.

7. Valutazione del requisito di liquidità

41. Le autorità competenti dovrebbero acquisire una visione chiara delle esigenze di finanziamento dell'attività della TCB e valutare il profilo di liquidità sulla base del piano aziendale, incluse le previsioni finanziarie della TCB prevista.
42. L'esame dovrebbe inoltre concentrarsi sulla struttura delle passività, tenendo conto delle diverse fonti di finanziamento – in particolare eventuali impegni dell'impresa principale, le tipologie di passività, strumenti e controparti –, dei relativi costi e delle rispettive scadenze.
43. Le autorità competenti dovrebbero valutare se i previsti meccanismi di finanziamento infragruppo transfrontaliero rientrino nei limiti dell'eccezione di cui all'articolo 48 *quater*, paragrafo 4, lettera d), della CRD e non dissimulino attività transfrontaliere in violazione dell'ambito di applicazione territoriale dell'autorizzazione. Tale esame dovrebbe considerare, ad esempio, se gli accordi con TCB di altri Stati membri – appartenenti alla stessa impresa principale – prevedano la concessione o la ricezione di finanziamenti infragruppo in cambio della condivisione totale o parziale dei rischi e dei rendimenti economici associati a una determinata attività.
44. Le autorità competenti dovrebbero acquisire una visione chiara del profilo di liquidità e della struttura delle passività anche al fine di valutare le proiezioni dei coefficienti di liquidità regolamentari e la capacità della TCB prevista di «mantenere in qualsiasi momento un volume di attività non vincolate e liquide sufficiente a coprire i deflussi di liquidità per un periodo minimo pari a 30 giorni» conformemente all'articolo 48 *septies*, paragrafo 1, della CRD, per l'arco temporale triennale del piano aziendale. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero altresì prestare attenzione, ove pertinente, al graduale incremento delle attività e all'attuazione della struttura di finanziamento nella fase di avvio.
45. Qualora, sulla base dell'esame della domanda effettuato dalle autorità competenti rispetto agli elementi elencati all'articolo 48 *bis*, paragrafi 1 e 2, della CRD, la TCB prevista sia classificata nella classe 1, le autorità competenti dovrebbero effettuare tale valutazione con riguardo al requisito in materia di copertura della liquidità di cui alla parte sei, titolo I, del regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione di cui all'articolo 48 *septies*, paragrafo 2, della CRD.
46. Per quanto riguarda la struttura delle passività, le autorità competenti dovrebbero valutare le diverse fonti di finanziamento (tipologie di passività, strumenti e controparti), i relativi costi e le rispettive scadenze.
47. Le autorità competenti dovrebbero verificare che le attività destinate a soddisfare i requisiti di liquidità siano non vincolate e liquide. A tal fine, dovrebbero tenere conto della natura delle attività, dei termini e delle condizioni degli accordi da cui tali attività traggono origine e di qualsiasi altro elemento pertinente. In quest'ottica, le autorità competenti dovrebbero verificare che gli strumenti ammissibili che costituiscono la dotazione di capitale e sono depositati nel conto di garanzia non siano computati ai fini del requisito di liquidità, poiché tali strumenti devono essere considerati vincolati e pertanto non disponibili per coprire i deflussi di liquidità delle TCB. Analogamente, le autorità competenti dovrebbero accertarsi che le attività che soddisfano il requisito di liquidità non siano computate ai fini del requisito di dotazione di capitale.
48. Le autorità competenti dovrebbero verificare che le attività liquide siano o saranno depositate presso un ente creditizio situato nello Stato membro in cui la succursale deve essere

autorizzata, non appartenente al gruppo dell'impresa principale, o, ove consentito dal diritto nazionale, presso la banca centrale dello Stato membro, accertandosi che il conto utilizzato sia distinto da quello in cui sono depositati in garanzia gli strumenti ammissibili per il requisito di dotazione di capitale e che le condizioni del conto non consentano di vincolare le attività liquide.

49. Fatto salvo l'esito della valutazione circa il soddisfacimento, da parte della TCB prevista, delle condizioni di cui all'articolo 48 *ter*, paragrafo 1, della CRD per essere considerata una TCB qualificata, le autorità competenti possono concedere la deroga in materia di liquidità di cui all'articolo 48 *septies*, paragrafo 4, della CRD anche al momento dell'autorizzazione, conformemente al diritto nazionale.
50. In coerenza con il principio di proporzionalità, le autorità competenti dovrebbero valutare la capacità e la preparazione della TCB prevista a resistere a tensioni di finanziamento e, ove pertinente, esaminare l'impatto sui coefficienti di liquidità dello scenario di stress di finanziamento e liquidità presentato, come un aumento dei costi di finanziamento, nonché i rimedi previsti dall'impresa principale richiedente.
51. Al fine di valutare la preparazione complessiva a resistere a tensioni di liquidità, l'autorità competente dovrebbe esaminare le informazioni presentate conformemente alla sezione 6 della parte I.

8. Valutazione dei meccanismi di registrazione della TCB

52. Le autorità competenti dovrebbero accertarsi che la TCB abbia predisposto processi adeguati per tenere un registro che le consenta di registrare tutte le proprie attività e passività registrate o originate, nonché gli elementi fuori bilancio.
53. Le autorità competenti dovrebbero valutare l'adeguatezza e la completezza delle politiche, dei processi e delle procedure stabiliti per tenere il registro, nonché la loro idoneità a garantire il rispetto dei requisiti previsti dalle norme tecniche di regolamentazione dell'ABE sui meccanismi di registrazione ⁽¹²⁾.
54. Le autorità competenti dovrebbero accertarsi che tale politica delinei le strategie di registrazione e di copertura per le diverse tipologie di operazioni, nonché le relative procedure, i controlli e l'assetto di governance.
55. Le autorità competenti dovrebbero verificare che i meccanismi di registrazione stabiliti nella politica siano allineati alla strategia aziendale della TCB. La politica dovrebbe illustrare chiaramente le operazioni infragruppo previste e la gestione dei rischi derivanti da tali operazioni.
56. In relazione alle operazioni back to back, le autorità competenti dovrebbero verificare che la politica non preveda di fare sistematicamente o sostanzialmente affidamento su strategie di copertura back to back o su trasferimenti di rischio infragruppo.
57. Le autorità competenti dovrebbero verificare che la politica sia stata approvata dall'organo direttivo dell'impresa principale richiedente.

⁽¹²⁾ Disponibili qui: [Final Report on draft Regulatory Technical Standards on booking arrangements.pdf](#).

Parte III: elementi procedurali

1. Procedura

58. In seguito alla ricezione di una domanda di autorizzazione a stabilire una TCB, le autorità competenti dovrebbero inviare una conferma di ricezione all'impresa principale richiedente.
59. Le autorità competenti dovrebbero accertarsi che la notifica sia completa di tutte le informazioni e di tutti i documenti elencati nella parte I del presente progetto di orientamenti, nonché di qualsiasi altra informazione o qualsiasi altro documento richiesto ai sensi del diritto nazionale. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero richiedere le eventuali informazioni o i documenti mancanti.
60. Una volta che la domanda sia stata valutata come completa, a seguito della ricezione dell'ultima informazione o dell'ultimo documento, l'autorità competente dovrebbe informare l'impresa principale richiedente del fatto che la domanda è completa, nonché della data di inizio e di fine del periodo di valutazione.
61. In caso di modifiche alle informazioni presentate con la domanda, l'impresa principale richiedente dovrebbe informarne tempestivamente l'autorità competente e presentare le informazioni aggiornate.
62. L'autorità competente dovrebbe informare l'impresa principale richiedente delle tappe rilevanti della procedura di valutazione e dovrebbe poter richiedere chiarimenti, comprese informazioni aggiuntive, sulla domanda presentata.
63. Le autorità competenti dovrebbero completare la valutazione entro 6 mesi dall'inizio del periodo di valutazione o, in ogni caso, entro 12 mesi dal ricevimento della domanda. In tale contesto, e conformemente all'articolo 117 della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti dovrebbero cooperare con le autorità competenti delle altre entità dello stesso gruppo di paese terzo soggette a tale direttiva.
64. Le autorità competenti dovrebbero consultarsi e scambiare informazioni con la o le autorità competenti del paese terzo responsabile/i della vigilanza prudenziale dell'impresa o delle imprese principali.
65. Qualora la dichiarazione di non opposizione della o delle autorità competenti del paese terzo di cui alla parte I, sezione 1, paragrafo (2), lettera g), del presente progetto di orientamenti non sia presentata dall'impresa principale richiedente nella domanda per motivi giustificati, le autorità competenti dovrebbero contattare l'autorità del paese terzo dell'impresa principale richiedente, intermedia e capogruppo, a seconda dei casi, per ottenere conferma scritta dell'assenza di motivi di opposizione allo stabilimento della TCB.
66. La consultazione tra le autorità competenti e l'autorità competente in materia di AML/CFT dello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di stabilimento della TCB (articolo 48 *quater*, paragrafo 5, della CRD) dovrebbe svolgersi conformemente agli orientamenti dell'ABE sulla

cooperazione tra le autorità competenti e le autorità di vigilanza AML/CFT e le unità di informazione finanziaria (UIF) ⁽¹³⁾.

67. Considerata la complessità della domanda dovuta ai diversi ordinamenti applicabili, si incoraggiano le imprese principali richiedenti a contattare l'autorità competente prima della presentazione della domanda.

⁽¹³⁾ https://eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/EB-A-GL-2021-15%20GL%20on%20CFT%20cooperation/1025384/Final%20AML-CFT%20Cooperation%20Guidelines.pdf

Allegato I

Bozza di lettera all'autorità del paese terzo sul rispetto dei requisiti prudenziali da parte dell'impresa principale e/o del relativo gruppo

Data:

MITTENTE:

Nome dell'autorità competente
Dipartimento/unità
Indirizzo:
Nome del referente:
Telefono:
E-mail:

DESTINATARIO:

Nome dell'autorità competente del paese terzo dell'impresa principale richiedente:
Dipartimento/unità
Indirizzo:
Nome del referente
Telefono:
E-mail:

Oggetto: domanda di [nome dell'impresa principale richiedente] per lo stabilimento di una succursale di paese terzo in [nome dello Stato membro]

Egregi Signori,

Vi contattiamo in relazione alla domanda di autorizzazione a stabilire una succursale di paese terzo in [Stato membro], presentata da [nome dell'impresa principale richiedente] in data [data di ricevimento della domanda]

Ai fini della valutazione della domanda, chiediamo conferma che, sulla base della situazione prudenziale dell'impresa principale richiedente su base individuale/dell'impresa principale intermedia su base subconsolidata/dell'impresa madre capogruppo su base consolidata [selezionare l'opzione pertinente], non sussistono motivi di opposizione allo stabilimento della succursale di paese terzo in [nome dello Stato membro] e che [nome dell'impresa principale richiedente/intermedia/capogruppo - selezionare l'opzione pertinente] sarà in grado di rispettare i requisiti prudenziali applicabili per almeno i 12 mesi successivi al rilascio dell'autorizzazione.

Tale dichiarazione di non opposizione allo stabilimento della succursale di paese terzo dovrebbe fondarsi, in particolare, su ⁽¹⁴⁾:

- il rispetto dei fondi propri, dei requisiti in materia di fondi propri, del LCR, dell'NSFR e del requisito relativo al coefficiente di leva finanziaria, ove applicabili,
 - l'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili; e
- il requisito di onorabilità di a) l'impresa principale richiedente/intermedia/capogruppo [*selezionare l'opzione pertinente*], b) dei membri del rispettivo organo di gestione e c) dei rispettivi azionisti di controllo e titolari effettivi. Tale valutazione dovrebbe tenere conto di eventuali violazioni di leggi o regolamenti rilevanti per il quadro prudenziale della vostra giurisdizione, quali violazioni della normativa prudenziale, insolvenza, reati commerciali, condanne o coinvolgimento in riciclaggio o finanziamento del terrorismo, verificatisi negli ultimi dieci anni o in un periodo più breve, ove applicabile ai sensi del diritto prudenziale del paese terzo, comprese procedure o indagini pendenti. Ove pertinente, dovrebbero essere fornite informazioni specifiche su eventuali condanne, violazioni di leggi o regolamenti rilevanti per il quadro prudenziale della vostra giurisdizione, nonché su eventuali procedure, indagini o coinvolgimenti pendenti;
- la domanda presentata, da voi ricevuta da [*nome dell'impresa principale*] in data [*data*].

Distinti saluti,

Nome e cognome

[firma]

⁽¹⁴⁾ Qualora l'impresa principale richiedente sia un'impresa e non un ente creditizio stabilito in un paese terzo, l'autorità del paese terzo dovrebbe tenere conto dei requisiti specificati nella misura in cui sono applicabili all'impresa principale richiedente nel paese terzo.

Allegato II
Lettera di trasmissione della domanda

Data:

Numero di riferimento:

Denominazione dell'impresa principale richiedente:

Indirizzo:

(Dati del referente designato)

Nome e cognome:

Telefono:

E-mail:

La presente costituisce una domanda di autorizzazione allo stabilimento di una succursale di paese terzo conformemente alla direttiva 2013/36/UE (la «direttiva»).

Certifichiamo che le informazioni fornite nella presente domanda sono veritiere, esatte, complete e non fuorvianti. Salvo disposizione contraria, le informazioni sono da intendersi riferite alla data della presente domanda. Qualora talune informazioni siano espressamente riferite a una data futura, ciò è specificamente indicato nella domanda, e ci impegniamo a notificare per iscritto all'autorità qualora tali informazioni non risultassero veritiere, esatte e complete, o risultassero fuorvianti, alla data indicata nella domanda in relazione a tali informazioni.

[Denominazione dell'impresa principale richiedente]

Da:

Nome e cognome:

Carica

Allegato III

Modello per la presentazione della domanda

(I requisiti elencati intendono replicare le informazioni elencate nella parte I degli orientamenti, che prevale)

Tabella 1. informazioni sull'identità dell'impresa principale richiedente, intermedia e capogruppo (impresa principale) ai sensi della sezione 1 della parte I degli orientamenti

1.1 Identificazione dell'impresa principale. Compilare una sezione separata per ciascuna impresa principale pertinente	
Denominazione legale, forma giuridica, data e luogo di costituzione, sito web e ogni altro canale di comunicazione utilizzato, dell'impresa principale richiedente	
Paese e indirizzo della sede legale e della sede amministrativa, ove diversa.	
Denominazione del registro pubblico presso cui l'impresa principale richiedente è iscritta e relativo numero di iscrizione (ove applicabile)	
Eventuale identificativo della persona giuridica (<i>Legal Entity Identifier</i> , LEI) dell'impresa principale richiedente, ove disponibile	
1.2 Referente per la domanda all'interno dell'impresa principale. Compilare una sezione separata per ciascuna impresa principale pertinente	
Denominazione dell'impresa principale	
Titolo	
Nome completo	
Carica	
Telefono	
Numero di cellulare	
E-mail:	
1.3 Principale consulente professionale dell'impresa principale (ove pertinente e applicabile). Compilare una sezione separata per ciascuna impresa principale pertinente	
Denominazione dell'impresa principale	
Titolo	
Nome completo	
Carica	
Telefono	
Numero di cellulare	
E-mail:	
1.4 Persona presso l'autorità competente del paese terzo incaricata della vigilanza sull'impresa principale o, se diversa, delle attività pertinenti (compilare una sezione separata della tabella per ciascuna persona pertinente)	
Titolo	
Nome completo	
Autorità e unità organizzativa/nome dell'impresa principale pertinente	
Carica	
Telefono	

Numero di cellulare	
E-mail:	
1.5 Informazioni aggiuntive sull'impresa principale richiedente	
a) Conferma che i servizi bancari di base per i quali l'impresa principale richiedente chiede l'autorizzazione sono coperti dall'autorizzazione nel paese terzo; oppure b) qualora le attività di concessione di prestiti o di prestazione di garanzie e impegni non siano soggette ad autorizzazione nel paese terzo, conferma che l'impresa principale richiedente svolge tali servizi bancari di base nel paese terzo ed è soggetta, per tali attività, a regolamentazione e vigilanza prudenziale nel paese terzo.	
1.6 Parere legale motivato, redatto da un soggetto terzo indipendente, sull'assenza, nel quadro normativo del paese terzo applicabile all'impresa principale richiedente e alle imprese madri intermedie e capogruppo, a seconda dei casi, di impedimenti che precludano alla TCB la capacità di rispettare la normativa e la regolamentazione dell'UE e dello Stato membro.	
1.7 Conferma della notifica della domanda e della relativa documentazione da parte dell'impresa principale richiedente all'autorità competente del paese terzo.	

2.1 Struttura dell'impresa principale richiedente e del relativo gruppo	
Organigramma societario del gruppo dell'impresa principale richiedente, comprese le imprese madri intermedie e capogruppo, nonché le aree geografiche di stabilimento e di attività delle entità che fanno parte del TCG. Qualora il TCG disponga di una o più filiazioni nell'UE che sono soggetti del settore finanziario o TCB, o la cui autorizzazione sia pendente, indicazione dello Stato membro, dell'autorità competente e del referente pertinenti. Ove applicabile, l'organigramma dovrebbe indicare anche eventuali operazioni societarie in corso (ad esempio fusioni o acquisizioni, costituzione di nuove filiazioni e/o altre succursali nell'UE) che possano incidere in modo significativo sulla situazione prudenziale e sulla struttura dell'organizzazione dell'impresa principale richiedente.	
2.2 Identità dei membri dell'organo di gestione nella sua funzione di gestione dell'impresa principale richiedente, intermedia e capogruppo, come specificato di seguito. Per l'impresa principale richiedente, indicare il membro dell'organo di gestione che costituisce la linea di segnalazione della TCB prevista. Compilare una copia separata di questa sezione della tabella per ciascun membro e ciascuna impresa principale pertinente.	

Nome e cognome e, se diverso, nome alla nascita	
Denominazione dell'impresa principale	
Luogo e data di nascita	
Genere	
Paese di residenza e indirizzo	
Cittadinanza	
Numero di telefono	
Cellulare	
Indirizzo email	
Copia del passaporto, della carta d'identità o documento equivalente	
Nel caso di membro dell'organo di gestione dell'impresa principale richiedente, specificare se la persona costituisce la linea di segnalazione della TCB prevista	Sì No
2.3 Organigramma della struttura del capitale dell'impresa principale richiedente, con identificazione degli azionisti di controllo diretti e del titolare o dei titolari effettivi.	
2.4 Bilanci sottoposti a revisione contabile degli ultimi tre anni dell'impresa principale richiedente, intermedia e capogruppo, su base individuale e, ove applicabile, su base consolidata, corredati di una nota di sintesi che descriva le attività dell'impresa o delle imprese principali o del relativo gruppo.	
2.5 Qualora fornita direttamente all'impresa principale richiedente, dichiarazione di non opposizione allo stabilimento di una TCB rilasciata dall'autorità competente del paese terzo dell'impresa principale richiedente, intermedia e capogruppo, a seconda dei casi, che copra tutti gli elementi prudenziali relativi all'affidabilità nonché gli elementi rilevanti per l'onorabilità, di cui alla parte I, sezione 1, lettera g) del paragrafo 2, degli orientamenti.	

Tabella 3. Programma di attività della TCB: piano aziendale ai sensi della sezione 2 della parte I del progetto di orientamenti

3.1 La domanda dovrebbe contenere tutte le informazioni pertinenti per classificare la TCB prevista come di classe 1 o di classe 2 ai sensi dell'articolo 48 <i>ter</i> , paragrafo 1, della CRD.	
3.2 Piano aziendale fondato su scenario di base e scenario di stress, per i tre anni successivi all'accesso al mercato della TCB a seguito della concessione dell'autorizzazione, comprensivo delle seguenti informazioni qualitative e quantitative:	
Luogo di stabilimento previsto e indirizzo della TCB	
Data prevista di inizio dell'operatività della TCB	
Logica commerciale e strategia aziendale dell'impresa principale richiedente per lo stabilimento della TCB e la coerenza con il proprio piano aziendale	

Elenco delle attività previste, compresa la descrizione dei servizi bancari di base, di qualsiasi altro servizio finanziario che richieda una licenza ai sensi del diritto nazionale, delle attività non finanziarie che la TCB intende svolgere, dei relativi rischi, nonché della clientela di riferimento	
Qualora la TCB prevista intenda raccogliere depositi dal pubblico, impegno dell'impresa principale richiedente affinché la TCB diventi membro di un sistema di garanzia dei depositi dello Stato membro in cui è presentata la domanda	
Previsioni finanziarie, comprendenti piani contabili previsionali, relazioni annuali previsionali, bilanci previsionali (segnatamente lo stato patrimoniale, il conto economico e, ove disponibile, il rendiconto finanziario)	
Calcolo previsionale di qualsiasi coefficiente prudenziale imposto dal diritto nazionale	

Tabella 4. Programma di attività: governance interna e gestione del rischio della TCB ai sensi della sezione 3 della parte I del progetto di orientamenti

4.1 Organigramma della struttura dell'organizzazione prevista della TCB, corredato delle relative spiegazioni	
4.2 Persone preposte all'effettiva direzione della TCB o, ove applicabile, membri del comitato di gestione locale. Compilare una copia separata della tabella per ciascuna persona.	
Nome e cognome e, se diverso, nome alla nascita	
Genere	
Luogo e data di nascita	
Paese di residenza e indirizzo	
Numero di telefono	
Cellulare	
Indirizzo email	
Cittadinanza	
Copia del passaporto, della carta d'identità o documento equivalente	
Informazioni per la valutazione dell'idoneità conformemente all'articolo 91 della CRD, come specificato nelle norme tecniche di regolamentazione dell'ABE relative alle informazioni e alla documentazione per lo svolgimento della valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione ai sensi dell'articolo 91 della CRD ⁽¹⁵⁾ .	
Ove disponibile, la più recente valutazione interna dell'idoneità di ciascuna delle almeno due persone preposte all'effettiva direzione della TCB o, ove applicabile, di ciascun membro del comitato di gestione locale	

⁽¹⁵⁾ Il documento di consultazione è disponibile al seguente indirizzo: <https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/eba-and-esma-launch-consultation-revised-suitability-assessment-framework-banks-and-investment-firms>.

Descrizione dei principali compiti e responsabilità delle persone	
Regolamento interno del comitato di gestione locale (ove applicabile)	
4.3 Titolari di funzioni chiave. Compilare una copia separata della riga 4.2 che precede per ciascuna persona da sottoporre a valutazione in conformità al diritto applicabile.	
4.3 Politiche e procedure in materia di funzioni di controllo interno, ossia gestione del rischio, conformità e revisione interna.	
Descrizione delle linee di segnalazione tra le funzioni di controllo interno e le persone preposte all'effettiva direzione dell'attività della TCB e, ove applicabile, il comitato di gestione locale, con l'organo di gestione dell'impresa principale	
Descrizione sintetica della politica di rischio di credito della TCB e, ove applicabile, del regolamento interno del comitato per il rischio di credito	
Descrizione sintetica della politica di remunerazione della TCB	
Descrizione della strategia in materia di TIC, compreso il quadro di gestione del rischio informatico conforme al regolamento (UE) 2022/2554 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario	
Descrizione degli accordi con terzi riguardanti la prestazione o il supporto di funzioni essenziali o importanti	
Dettagli sugli accordi interni in base ai quali funzioni essenziali o importanti della TCB sono svolte dall'impresa principale	
Descrizione sintetica del piano di continuità operativa e informazioni sulla copertura della TCB da parte del piano di risanamento dell'impresa principale richiedente	

Tabella 5. Programma di attività: informazioni sugli obblighi in materia di AML/CFT ai sensi della sezione 4 della parte I del progetto di orientamenti

5.1 Persona responsabile della conformità della TCB agli obblighi in materia di AML/CFT nello Stato membro in cui richiede l'autorizzazione	
Nome e cognome e, se diverso, nome alla nascita	
Genere	
Luogo e data di nascita	
Paese di residenza e indirizzo	
Cittadinanza	
Copia del passaporto, della carta d'identità o documento equivalente	
5.2 Quadro ML/TF	
Valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo a livello aziendale della TCB, tenendo conto dei	

fattori di rischio intrinseci connessi alla natura e alle caratteristiche della sua base di clientela di riferimento, dei prodotti e servizi offerti e dei canali di distribuzione utilizzati	
Descrizione dei dispositivi di governance della TCB e delle risorse dedicate alla sua funzione di conformità in materia di AML/CFT, nonché della valutazione del richiedente circa l'adeguatezza di tali dispositivi e risorse	
Descrizione dei sistemi e dei controlli interni previsti in materia di AML/CFT e delle modalità con cui rispondono ai rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, alla luce dei rischi individuati nella valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo	
Descrizione dell'origine delle risorse che costituiscono la dotazione di capitale e del canale utilizzato per il trasferimento degli strumenti che faranno parte della dotazione di capitale	

Tabella 6. Dotazione di capitale ai sensi della sezione 5 della parte I del progetto di orientamenti

6.1 Determinazione previsionale del requisito di dotazione di capitale sulla base delle previsioni finanziarie incluse nel piano aziendale, in funzione della classe prevista della TCB, conformemente all'articolo 48 <i>sexies</i> della CRD	
6.2 Elenco degli strumenti previsti che comporranno la dotazione di capitale al momento della presentazione della domanda di autorizzazione e dichiarazione attestante che essi soddisfano le condizioni stabilite negli orientamenti dell'ABE sugli strumenti che soddisfano i requisiti per la dotazione di capitale	
6.3 Copia del contratto del conto di garanzia conformemente all'articolo 48 <i>sexies</i> , paragrafo 3, della CRD	
6.4 Prova che la dotazione di capitale è depositata in un conto di garanzia oppure, qualora non sia stata ancora depositata in parte o per intero al momento della presentazione della domanda di autorizzazione, indicazione della tempistica per tale deposito prima che l'autorizzazione a iniziare l'attività come TCB diventi efficace conformemente al diritto nazionale	
6.5 Descrizione degli accordi, delle strategie, dei processi e dei meccanismi per soddisfare il requisito di dotazione di capitale su base continuativa	

Tabella 7. Requisiti di liquidità ai sensi della sezione 6 della parte I del progetto di orientamenti

7.1 Determinazione previsionale del requisito di liquidità sulla base delle previsioni finanziarie incluse nel piano aziendale	
7.2 Strategia di finanziamento e pianificazione della liquidità	
7.3 Descrizione delle fonti di finanziamento previste della TCB, comprese eventuali disposizioni di finanziamento infragruppo entro i limiti dell'eccezione di cui all'articolo 48 <i>quater</i> , paragrafo 4, lettera d), della CRD	
7.4 Conferma che le attività liquide destinate a soddisfare i requisiti di liquidità sono non vincolate e che le attività che soddisfano il requisito di liquidità non sono computate ai fini del requisito di dotazione di capitale	
7.5 Prova che le attività liquide sono depositate in un conto conformemente all'articolo 48 <i>septies</i> della CRD oppure, qualora le attività liquide non siano ancora state depositate in parte o per intero al momento della presentazione della domanda, indicazione della tempistica per il deposito di tali attività liquide prima che l'autorizzazione a iniziare l'attività come succursale di paese terzo diventi efficace conformemente al diritto nazionale	
7.6 Descrizione dei dispositivi di governance della liquidità che dimostrino la capacità di gestire la liquidità nello scenario di base e in uno scenario di stress, tra cui: - la capacità di calcolare i requisiti di liquidità applicabili conformemente all'articolo 48 <i>septies</i>, paragrafi 1 e 2, della CRD - e una descrizione sintetica del quadro dei controlli interni in materia di liquidità	

Tabella 8. Programma di attività: meccanismi di registrazione ai sensi della sezione 7 della parte I del progetto di orientamenti

8.1 Le pertinenti politiche, con una descrizione dei processi e delle procedure stabiliti per tenere il registro e registrare tutte le attività e le passività registrate o originate dalla succursale di paese terzo, nonché gli elementi fuori bilancio, come previsto dall'articolo 48 <i>nonies</i> , paragrafo 1, della CRD	
8.2 Politica in materia di meccanismi di registrazione per la gestione del registro di cui all'articolo 48 <i>nonies</i> , paragrafo 2, della CRD, con una motivazione chiara dei meccanismi di registrazione, comprese le operazioni di finanziamento infragruppo pianificate (entro i limiti di cui all'articolo 48 <i>quater</i> , paragrafo 4, lettera d), della CRD), gli accordi di copertura o altri trasferimenti di rischio, e il modo in cui tali accordi si allineano con la strategia aziendale e di gestione del rischio della TCB	

8.3 Prova dell'approvazione della politica in materia di meccanismi di registrazione da parte dell'organo direttivo dell'impresa principale	
---	--

Tabella 9. Esenzione dalla presentazione delle informazioni ai sensi della sezione 8 della parte I

9.1 Qualora ricorrano le circostanze di cui alla sezione 8 della parte I degli orientamenti, presentazione di una dichiarazione che indichi le informazioni elencate nella parte I, sezione 1, non cambiate in modo sostanziale dalla domanda precedente, con conferma che sono tuttora veritiere, esatte e aggiornate. La dichiarazione dovrebbe inoltre indicare l'autorità competente che detiene le informazioni pertinenti, i riferimenti e la data delle precedenti procedure concluse positivamente.	
---	--